



Ordinanza nr. 28/2017

Oggetto: Divieto di utilizzo di prodotti schiumogeni, vernici e polveri in occasione della manifestazione denominata "Carnevalone di Primavera" prevista per il giorno 22 aprile 2017.

Il Sindaco

Vista l'ordinanza n. 64 R.O. Dir. in data 14 aprile 2017 del Dirigente dell'Area 6, avente per oggetto: Provvedimento di viabilità in occasione della manifestazione "Carnevalone di Primavera";

Preso atto che con il suindicato provvedimento viene disposta la limitazione al traffico stradale nelle vie interessate dall'evento, nell'intento di consentire l'ordinato svolgimento della manifestazione;

Premesso che in occasione della manifestazione denominata "Carnevalone di Primavera" prevista per il giorno 22 aprile 2017 si svolgeranno i consueti e tradizionali festeggiamenti, che prevedranno anche la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell'ambito della manifestazione si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti al corteo dei cittadini che vi assistono;

Considerato opportuno adottare i provvedimenti del caso atti ad impedire danno o pericolo alle persone;

Vista la necessità di mantenere il decoro della città e di evitare all'Amministrazione oneri finanziari aggiuntivi connessi ad una più ingente e cospicua pulizia delle strade cittadine;

Considerata l'opportunità di impedire, durante lo svolgimento della manifestazione denominata "Carnevalone di Primavera" prevista per il 22 aprile 2017, che si creino situazioni di tensione e turbativa di diversa natura;

Vista la necessità di tutelare dal lancio di prodotti schiumogeni e di sostanze coloranti i cittadini e, in particolare, i figuranti della sfilata, i loro automezzi e i costumi di scena;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana che prevede che è proibita qualsiasi azione contraria alla nettezza o al decoro pubblico nei luoghi pubblici, è vietato imbrattare con iscrizioni o qualsiasi altro modo gli edifici pubblici e privati, i monumenti, il suolo, i parapetti, i muri di cinta ecc.. e che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato gettare oggetti atti a offendere e ad imbrattare;

Visto il vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché il relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto il vigente Codice della Strada - D.gs. 30 aprile 1992 n. 285 - e relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali":



## ORDINA

Nella giornata del 22 aprile 2017, in occasione della manifestazione denominata "Carnevalone di Primavera":

1. il divieto di utilizzare prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette spray, schiuma da barba o altri detergenti), polveri e vernici che possano imbrattare o molestare le persone o le cose;
2. il divieto di utilizzare, con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, altri prodotti o comunque sostanze che possano imbrattare le persone arrecando danno o molestia, insudiciando il suolo e i beni esposti al pubblico;
3. il divieto di lancio di qualsiasi oggetto che possa costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini;

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali e degli oggetti utilizzati per commettere la violazione.

Viene fatta salva, ove ricorra, l'applicazione dell'art. 674 C.P. (Getto pericoloso di cose).

Le situazioni di disturbo della quiete pubblica o del riposo delle persone, verranno segnalate alla competente Autorità Giudiziaria per gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 659 C.P.

Restano comunque applicabili, per le diverse fattispecie, le sanzioni previste dall'art. 15 del Codice della Strada e dal Regolamento di igiene e decoro dell'ambiente urbano.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'albo Pretorio online del Comune di Lecco, pubblicizzata a mezzo della stampa locale e sul sito internet del Comune di Lecco.

Copia del presente atto viene trasmessa alla Prefettura di Lecco, alla Questura di Lecco, al Comando Compagnia Carabinieri di Lecco, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Lecco, al Corpo della Polizia Locale del Comune di Lecco, al Corpo della Polizia Locale della Provincia di Lecco, alle Associazioni dei Commercianti e degli Esercenti e all'Associazione Lecchese Turismo Manifestazioni (L.T.M.).

Le Forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al T.A.R. della Lombardia nei modi e nei termini previsti dagli artt. 2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034; entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Lecco, 19.04.2017

Firmato  
Il Sindaco  
Virginio Brivio